



Contratto n. 141 del 19 dicembre 2023

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO" PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 5 CON OPZIONE PER IL RINNOVO DI ULTERIORI ANNI 4 - SIMOG GARA 8472760 - CODICE CIG 91259181C6.

TRA

L'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente nella persona del Dott. Aldo ALBANO, nato a Chivasso (Prov. TO) il 14 dicembre 1961 Codice Fiscale LBNLDA61T14C665P, Dirigente Amministrativo Responsabile della U.O.C. Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, ove è domiciliato per l'ufficio, delegato alla firma del presente atto giusta delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 dell'11 gennaio 2023, scritta su venti pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata con la lettera “A”, di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “Azienda Ospedaliera”

E

La Ditta **L'AVVENIRE 90 Sooc. Coop. A.r.l.**, con sede in via Portella Bifuto S.N.C. – 93017 – San Cataldo (CL) – in possesso di Codice Fiscale e Partita

I.V.A. n. 01301070858, indirizzo PEC: amministrazione.avvenire90@pec.it, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (CL) con il numero di Repertorio Economico Amministrativo 60826 in data 29 dicembre 1989, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Angelo Antonio MARCHESE nato a San Cataldo (CL) il 30 giugno 1964, C.F. MRCNLN64H30H792S, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa - parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “*Ditta, Fornitore*”, *Impresa* aggiudicataria o soggetto aggiudicatario e/o “*Appaltatore*”.

PREMESSO

◆ che con deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 09 marzo 2022 l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Ente di Diritto Pubblico con sede legale in viale Strasburgo n. 233 - C.A.P. 90146 - Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05841780827, ha disposto di indire una procedura di gara mediante procedura Aperta telematica per l'affidamento del servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio per l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello” per una durata contrattuale di anni 5 con opzione per il rinnovo di ulteriori anni 4 - SIMOG GARA 8472760 - codice CIG 91259181C6, ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 60 dell'articolo 60, comma 1, del D.lgs. 18 Aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., in attuazione della direttive CE 2004/17 e 2004/18, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ed integrato, ove necessario e per quanto non disciplinato, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, per un periodo di anni cinque (60 mesi)



con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni (48 mesi) per un complessivo di 9 anni (108 mesi), per un importo presunto complessivo di valore di gara di € 225.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, in un unico Lotto, alle condizioni stabilite dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e capitolato tecnico approvati con lo stesso provvedimento;

◆ che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 814 del 4 maggio 2023 è stata affidato alla Ditta L'AVVENIRE 90 Sooc. Coop. A.r.l., con sede in via Portella Bifuto S.N.C. – 93017 – San Cataldo (CL) – in possesso di Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01301070858, il servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello", ai sensi dell'articolo 58, comma 1 e dell'articolo 60, comma 1, del D.lgs. 18 Aprile 2006, n. 50 e ss.mm.ii., in attuazione della direttive CE 2004/17 e 2004/18, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ed integrato, ove necessario e per quanto non disciplinato, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, alle condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta;

◆ che l'Impresa L'AVVENIRE 90 Sooc. Coop. A.r.l., con sede in via Portella Bifuto S.N.C. – 93017 – San Cataldo (CL) – in possesso di Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01301070858, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire il "Servizio" oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;

◆ che l'"Azienda Ospedaliera" ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;

◆ la "Azienda Ospedaliera", con la suddetta deliberazione del Commissario

Straordinario n. 814 del 4 maggio 2023, esecutiva, ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per il “*Servizio*” in questione e dato mandato alla competente Area Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detto “*Servizio*”;

◆ che l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” ha provveduto alla verifica del possesso in capo all’appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l’Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Disabili – Certificato fallimentare – Casellario Informatico, non ha inviato la relativa richiesta al Sistema automatizzato B.D.N.A. in quanto, secondo i termini di legge, nel caso specifico, è sufficiente l’autocertificazione prodotta dalla Ditta aggiudicataria;

◆ che la Ditta L’AVVENIRE 90 Sooc. Coop. A.r.l. ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva n. 6085400666 in data 12 luglio 2023 di € 3.940,80 (Euro tremilanovecentoquaranta/80) rilasciata dall’Istituto HDI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia 6085/A3690 di Caltanissetta – con sede a Piazza Giovanni XXIII n. 25, avvalendosi della facoltà di riduzione ai sensi dell’art.93, comma 7 del Codice appalti, e con la riduzione di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001;

◆ è decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall’invio della comunica-

zione del provvedimento di aggiudicazione come previsto dall'articolo 32, comma 9 del Codice;

- ◆ che la Ditta L'AVVENIRE 90 Sooc. Coop. A.r.l. non ricorre all'istituto del subappalto;
- ◆ che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.e i.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto.

Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "*Fornitore*".

- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione

La Stazione appaltante, per il tramite del Dott. Aldo ALBANO, nella qualità sopra detta, affida alla Ditta L'AVVENIRE 90 Soc. Coop. A.r.l., che nella persona del Sig. Angelo Antonio MARCHESE irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, il servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio per l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello", di cui alla Gara a Procedura Aperta, indetta con propria deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 09 marzo 2022 e aggiudicati definitivamente con propria deliberazione del Commissario Straordinario n. 814 del 4 maggio 2023.

Il suddetto "*Servizio*" dovrà essere eseguito secondo quanto disciplinato da-

gli atti di gara, dalle norme nazionali, nonché dalle normative CEE, vigenti all'atto della consegna.

- Articolo 3.-Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:

- ↳ dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto della Gara;
- ↳ dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;
- ↳ dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi

o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

- Articolo 4. - Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia del “Servizio”

L'“Appaltatore” prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative del “servizio” e del materiale di consumo, l'assistenza, il luogo ed i termini di consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell'Appalto, pertanto dichiara di accettare senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

- Articolo 5. - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha la durata di 5 anni (sessanta mesi), a decorrere dalla data di inizio del servizio oggetto del presente contratto che avverrà in data 01 gennaio 2024.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Procedura Aperta, relativa alla concessione del servizio oggetto del contratto - **CIG: 91259181C6** - indetta dalla “Azienda Ospedaliera” è stato comunicato all'“Appaltatore” con nota prot. n. 14487/5 del 16 giugno 2023.

La “Azienda Ospedaliera” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni di convenienza economica e sulla qualità e regolarità del servizio reso dall' “Appaltatore”, la facoltà di proseguire con il predetto, alla scadenza, il rapporto contrattuale di servizio per un periodo, non superiore comunque a quattro anni, mediante riaffidamento con procedura nego-

ziata senza previa pubblicazione di un Bando di Gara ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016.

L'eventuale richiesta di prosecuzione del rapporto contrattuale sarà trasmessa al "*Fornitore*" per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza del vincolo contrattuale, senza che il "*Fornitore*" possa in alcun modo opporsi. alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della "*Azienda Ospedaliera*".

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L' "*Azienda Ospedaliera*" ha la facoltà di attivare l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all' Azienda Ospedaliera.

L' "*Azienda Ospedaliera*" si riserva il diritto di recesso entro il termine del 1° semestre dall'inizio del servizio oggetto del presente contratto, da considerare come periodo di prova, come disciplinato all'art. 8 del Capitolato tecnico, qualora la stessa risultasse, a proprio insindacabile giudizio, non soddisfacente il "*Servizio*" eseguito dal "*Fornitore*".

- Articolo 6. - Esecuzione del Contratto .

Nell'esecuzione del "*Servizio*" il "*Fornitore*" è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica tecnico/sanitaria ed ospedaliera della stessa.

La prestazione a carico del "*Fornitore*" avviene sulla base delle condizioni indicate nell'offerta economica del 17 maggio 2023 e nel rispetto dei termini e

delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

L'“Appaltatore” dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento sia via telefax che per posta elettronica;

1. sono a carico del “Fornitore” tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

a) avviare e rendere operativo il servizio entro il termine stabilito e di svolgerlo secondo le modalità riportate nella documentazione di gara;

b) eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi regolamenti nazionali o regionali applicabili ai servizi in oggetto;

c) assicurare la conformità, assumendosi la piena e incondizionata responsabilità di qualunque inadempimento, agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;

d) considerare inclusi nell'importo offerto anche gli oneri le spese non specificamente indicati ma risultati necessari per l'esecuzione del servizio previsto dalla documentazione di gara;

e) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti e s.m.i. relativi all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;

f) adottare i procedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi impiegati nell'esecuzione del servizio, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e pri-

vati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1965 e s.m.i., D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.;

g) attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto o persona dal medesimo all'uopo delegata, intese a ridurre ogni intralcio al regolare funzionamento dell'attività assistenziale e per evitare interferenze ed intralci all'attività sanitaria. A tali disposizioni l'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi anche quando ciò comporti dei ritardi temporanei all'attività lavorativa e comportamenti sospensioni durante alcune ore della giornata, o comportamenti per il personale il disagio di percorsi più lunghi;

h) Nomina di un Responsabile del Servizio;

i) Non saranno ammesse interruzioni del Servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi tale circostanza, la ditta appaltatrice, in accordo con la Direzione Medica di Presidio, dovrà provvedere all'immediata risoluzione della problematica verificatasi e proporre alternative che garantiscano, con immediatezza, il regolare espletamento del servizio;

j) ogni altra spesa inerente all'espletamento del "servizio" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel C.S.A. o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L'«Azienda Ospedaliera» ed il «Fornitore» danno atto che, in relazione alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da «interferenze» siano, allo stato attuale, pari a zero.

- Articolo 7. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato.

L'“Azienda Ospedaliera” nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dott. Giuseppe Martorana – Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Villa Sofia – affidando allo stesso i compiti già indicati all'art. 15 del capitolato tecnico ed ha espressa delega di operare, durante il corso del “Servizio”, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.

- Articolo 8. - Responsabile del servizio.

Il “Fornitore” dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento del “Servizio” è il Sig. Philippe Alù, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. 389 0505282 e mail ufficiogareavvenire90@gmail.com.

Il Responsabile al Coordinamento della “Servizio”, nella persona indicata nel precedente articolo, dovrà intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.

Il Responsabile del servizio deve garantire la disponibilità che dovrà essere:

a) disponibilità giornaliera: dalle 08:30 alle 17:30 - dal lunedì al sabato incluso (6 giorni su 7) ad esclusione dei giorni festivi;

b) gli interventi, da prevedersi secondo le modalità e tempistiche indicate nell'articolo 11 del capitolato speciale d'appalto.

Tutte le comunicazioni relative al servizio, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al “Fornitore”.

Le comunicazioni al Responsabile del servizio verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con il Direttore di esecuzione del contratto della “Azienda Ospedaliera”.

-- Articolo 9. Obbligazioni specifiche del “Fornitore”

Il “Fornitore”, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

a) ad ottemperare gli obblighi di cui agli artt. 1-6 del capitolato tecnico oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;

b) manlevare e tenere indenne la “Azienda Ospedaliera” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall’“Appaltatore” per l’esecuzione del **Servizio** ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 10. - Altri Obblighi del “Fornitore”

Il “Fornitore” è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie o dalla stessa incaricate addette al servizio oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il “Fornitore” assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della “Azienda Ospedaliera” che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la “Azienda Ospedaliera”, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il “Fornitore” si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il “Fornitore” si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Il “Fornitore” si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data

del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il “Fornitore” anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il “Fornitore” dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili”, in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della suddetta Legge.

Il “Fornitore” si obbliga a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della deliberazione di aggiudicazione della “Azienda Ospedaliera” relativa al presente contratto o nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del “Fornitore” degli obblighi previsti dal presente articolo, la “Azienda Ospedaliera” procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l’importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all’affidamento del servizio ad altra impresa, con addebito al “Fornitore” delle maggiori spese sostenute dalla “Azienda Ospedaliera”. L’eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del “Fornitore”.

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell'Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

- Articolo 11. - Gestione, Termini di Esecuzione e Garanzia del “Servizio di Assistenza e Manutenzione”

Durante tutto il periodo contrattuale il “Fornitore” dovrà garantire la funzionalità di tutte le apparecchiature attraverso la manutenzione ordinaria preventiva, nonché l’assistenza, secondo le modalità di cui agli artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale. Al termine di ogni intervento il “Fornitore” dovrà compilare un apposito rapporto, riportandovi la descrizione del problema e la relativa soluzione, il suddetto rapporto dovrà esser controfirmato dal referente dell’U.O. richiedente l’intervento stesso.

Gli interventi di “assistenza tecnica” devono esser richiesti dal Direttore di esecuzione del contratto della “Azienda Ospedaliera” e dovrà comprendere quanto prescritto dal Capitolato tecnico - Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell’Appalto.

- Articolo 12. - Canone.

I corrispettivi dovuti all’“Appaltatore” per il servizio oggetto del presente contratto per le Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera - così come di seguito sinteticamente trascritto:

Descrizione	Importo annuale del servizio (in cifra e lettere) = I.V.A. ESCLUSA	Importo ANNUALE del servizio (in cifre e lettere) = I.V.A. IN- SCLUSA	Importo quinquennale del servizio (in cifre e lettere) = IVA ESCLUSA	Importo QUIN- QUENNALE del servizio (in cifre e lettere) = IVA IN- CLUSA
Servizio di disinfestazione, derattizzazione e monitoraggio per l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”.	€ 19.704,00 (euro diciannovemilasettecentoquattro/00)	€ 24.038,88 (euro ventiquattromilatrecento/88)	€ 98.520,00 (euro novantottomilacinquecentoventi/00)	€ 120.194,40 (euro centoventimilacentonovantaquattro/40)

Tutti gli importi sopra riportati s'intendono esclusa I.V.A.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei prodotti necessari, anche dei servizi connessi e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto ed omnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal capitolato tecnico salvo quanto stabilito nel successivo articolo 13 del presente contratto.

L'“Appaltatore” non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati nel Capitolato tecnico, nella sua offerta economica e nel presente contratto.

L'“Appaltatore” riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare il “Servizio”, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea.

Considerata la durata del contratto come predeterminata al precedente art. 5 del presente contratto, i costi della complessiva fornitura quinquennale oggetto del presente contratto sono quantificati in € **98.520,00 (euro novantottomila-cinquecentoventi/00) =OLTRE I.V.A.=** come distinta al superiore comma 1 del presente articolo; somma che trova copertura sui pertinenti Conti Economici del Bilancio della “Azienda Ospedaliera” identificati nella delibera di aggiudicazione n. 814 del 4 maggio 2023.

Qualora, nel corso dello svolgimento della fornitura, subentri l'attivazione di una Convenzione CONSIP per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, la “Azienda Ospedaliera” si riserva di recepire la suddetta

Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli.

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l'espletamento di una Gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale l'“*Azienda Ospedaliera*” è obbligata ad aderire, l'“*Azienda Ospedaliera*” si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e il “*Fornitore*” dovrà adeguare la propria offerta. In caso di mancato adeguamento da parte del “*Fornitore*”, l'“*Azienda Ospedaliera*” si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che la stessa abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione dello stesso fino alla naturale scadenza dello stesso.

- Articolo 13. - Revisione dei prezzi.

Trattandosi di un contratto a esecuzione continuativa e periodica i prezzi indicati al superiore articolo 12, comma 1, del presente contratto, potranno essere sottoposti a revisione periodica, ai sensi dell'articolo 5 del Capitolato speciale, con le modalità prescritte nello stesso articolo dopo il primo anno di validità della fornitura. In assenza della pubblicazione dei dati di riferimento verrà riconosciuta la revisione periodica del prezzo solamente nell'ipotesi di maggiori oneri sopportati dall'“*Appaltatore*” conseguenti ad aumenti del costo del personale o del costo dei materiali.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta dalla “*Stazione Appaltante*”, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, allegando i documenti attestanti gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti

intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Sono prive di effetto le richieste presentate senza la suddetta documentazione.

- Articolo 14. - Fatturazione e Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall'“*Appaltatore*” conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, nonché nel presente atto.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità del servizio effettuato, in termini di qualità e quantità e la conformità al Capitolato tecnico e quant'altro indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione del “*Servizio*” e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del “*Servizio*” oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la “*Azienda Ospedaliera*” segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello - Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 ed l'invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche

sul sito www.indicepa.gov.it) dell'A.O.O.R. VILLA SOFIA che è il seguente:

UFI 05S. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it. La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo.

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria della “*Stazione Appaltante*”. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere della “*Stazione Appaltante*” del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto.

Qualora l'“*Appaltatore*” si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite negli articoli 21 e 22 del Capitolato speciale d'appalto.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

- Articolo 15. - Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

La Ditta L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L., in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sui seguenti conti correnti bancari intestati alla stessa Ditta, aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

- ISTITUTO: BANCA UNICREDIT;

- Agenzia di via Vittorio Emanuele n. 62 - 66 93017 – San Cataldo (CL);

- IBAN IT03S0200883421000103301513;

Generalità delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente:

- Angelo Antonio MARCHESE - C.F. MRCNLN64H30H792S;

- Marie Christine ALÙ - C.F. LAUMCH69T63Z103X.

L'“Appaltatore” si impegna a comunicare alla “Stazione Appaltante”, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l'“Appaltatore” non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, nonché a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, stante l'obbligo di verifica imposto a quest'ultima dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia

competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla “*Stazione Appaltante*” e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il Codice Identificativo di Gara: **91259181C6**; attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

- Articolo 16. - Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'“*Azienda Ospedaliera*” contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al “**CAPO II Inadempienze e Penalità**” (art. 19 e segg.) del Capitolato speciale d'appalto. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione.

L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP),

non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel Capitolato speciale d'appalto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel Capitolato speciale d'appalto. L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'Impresa, ovvero l'Impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'Impresa.

L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'Impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.



L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

- Articolo 17. - Deposito cauzionale definitivo.

Come anticipato nelle premesse, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva calcolata sul valore triennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e con l'ulteriore riduzione del 20% per il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma ISO 14001, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria n. 6085400666 rilasciata in data 12 luglio 2023 di € 3.940,00 (Euro tremilanovecentoquaranta/00) rilasciata dall'Istituto HDI ASSICURAZIONI S.P.A., Piazza Giovanni XXIII n. 25 – 93109 Caltanissetta e valida fino all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi offerti.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'“Appaltatore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la “Azienda Ospedaliera” ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La sopraccitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla “Stazione Appaltante”.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'“Appaltatore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Articolo 18. - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

L'“Appaltatore” assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'“Appaltatore” stesso quanto della “Stazione Appaltante” e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di incaricati.

L'“Appaltatore” dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di polizze assicurative R.C.T. e R.C.O., adeguati ai massimali richiesti dal Capitolato speciale d'appalto, a beneficio della “Stazione Appaltante” e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo “Appaltatore” in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono indenne la “Stazione Appaltante”, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'“Appaltatore” possa arrecare alla “Stazione Appaltante”, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la “Stazione Appaltante”; pertanto, qualora

l'“Appaltatore” non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento della fornitura del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Articolo 19. - Subappalto

Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

- Articolo 20.-Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.lgs. n. 50/2016.

- Articolo 21.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrit-

tura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Azienda Ospedaliera potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

- Articolo 22.- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia

intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

- Articolo 23.- Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

- Articolo 24.- Responsabilità civile

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

- Articolo 25.- Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento

stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
- d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Ospedaliera, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

- Articolo 26. - Recesso e Risoluzione del Contratto.

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del pre-

sente atto, la “*Stazione Appaltante*” potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.

1456 del Codice Civile: “clausola risolutiva espressa”, previa dichiarazione da comunicarsi all’“*Appaltatore*” con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell’art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la “*Stazione Appaltante*” potrà provvedere alla risoluzione del contratto:

a) senza che ciò comporti oneri per l’“*Appaltatore*”, nei casi previsti dal suddetto art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, comma 1, lettere: a), b), c), d), e);

b) con oneri e spese a carico dell’“*Appaltatore*”, nei casi previsti dal summenzionato art. 22 del Capitolato speciale d’appalto, punto 2), dalla lettera **a)** alla lettera **u**).

Al verificarsi delle fattispecie di cui all’anzidetto punto b), del presente articolo, la “*Stazione Appaltante*” incamera il deposito cauzionale definito quale penale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute e fatte salve le altre facoltà della “*Stazione Appaltante*” stabilite dal sopracitato articolo del capitolato speciale d’appalto.

Fermo restando quanto stabilito all’articolo 22 del Capitolato speciale d’appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all’art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento



dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011 (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia). In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto della Stazione appaltante al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per la Stazione appaltante. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 19 del presente contratto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di

esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

- Articolo 27.- Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.

- Articolo 28.- Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n. 72 del 29 gennaio 2019 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n.410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: www.ospedaliriunitipalermo.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali).

- Articolo 29.- DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il presente appalto è stato redatto il DUVRI anche se non sono presente costi da rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di mi-

glier favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- Articolo 30.- Codice di comportamento

La Ditta dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 31.- Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della “Fornitura” circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679.

La “Azienda Ospedaliera”, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le fina-



lità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

La Ditta L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- Articolo 32.- Riservatezza

La Ditta L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

- Articolo 33.- Domicilio del "Fornitore" e Comunicazioni

Il "Fornitore", ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in via Portella Bifuto SNC –



C.A.P. 93017- San Cataldo (CL).

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): amministrazione.avvenire90@pec.it;
- ◆ altra posta elettronica: ufficiogareavvenire90@gmail.com;
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: via Portella Bifuto SNC – C.A.P. 93017- San Cataldo (CL).

Articolo 34.- Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" è attualmente l'Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n. 5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727. È obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello".

- Articolo 35.- Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

- Articolo 36.- – Codice di comportamento

La Ditta L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L. dichiara di aver preso visione del codice di comportamento della Stazione appaltante e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 37.- Rinvio al capitolato speciale ed ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto, anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato speciale di appalto.

- Articolo 38.- Spese di contratto, registrazione e varie

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, as-



solo in modo virtuale ex art. 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico della Ditta contraente.

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

- Articolo 39.- Allegati al contratto

Il presente contratto formato da n. 39 (trentanove) articoli, occupa 39 (trentanove) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 3 (numero 3) documenti allegati:

1. Delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 dell'11 gennaio



2023, scritta su venti pagine ed allegata al presente atto in copia conforme

all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera "A";

2. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da n. 2 (due) pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B". (*)

3. offerta economica sotto la lettera "C".

Palermo, li 19 dicembre 2023

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L.

Sig. Angelo Antonio MARCHESE - Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli

Articolo 13 - Revisione dei prezzi;

Articolo 16 (Inadempienze, controlli, contestazioni e penalità);

Articolo 26 (Recesso e risoluzione del contratto);

Articolo 27 (clausola limitativa della proponibilità di eccezioni);

Articolo 35 (Foro competente)

Palermo, li 19 dicembre 2023

PER LA DITTA L'AVVENIRE 90 SOC. COOP. A R.L.

Sig. Angelo Antonio MARCHESE - Firmato digitalmente

(*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio del Responsabile della U.O.C. Provveditorato